AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 21 DEL 28/10/2026

A TUTTI GLI AGRICOLTORI

Al CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA

ALL' ANIA
VIA DELLA FREZZA, 70
00186 ROMA

ALL' ABI
PIAZZA DEL GESÙ, 49
00186 ROMA

E p.c. AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
VIA XX SETTEMBRE,
20 00184 ROMA

Oggetto: Reg. (UE) 2115/2021– Sviluppo Rurale – Procedura gestione garanzie, programmazione 2023-2027 Reg. (UE) 2116/2021 – Integrazioni

Le presenti istruzioni operative integrano le disposizioni ARCEA n. 26 del 27/11/2024, disciplinando la gestione della cauzione (di seguito anche garanzia) richiesta a tutela del pagamento dell'aiuto o premio in favore dei beneficiari ammessi a sostegno, in conformità con quanto previsto dal PSP, dal CSR e dai pertinenti bandi regionali.

In allegato vengono riportati i modelli di garanzia, le dichiarazioni di impegno per gli Enti Pubblici – resi disponibili sul SIAN - da utilizzare per la concessione degli aiuti di cui al Reg. (UE) n. 2115/2021 per il sostegno dello Sviluppo Rurale relativi alla programmazione 2023 – 2027, nonché tutti gli altri modelli necessari al processo di gestione delle garanzie.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. (UE) n. 2115/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regg. (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

- Reg. (UE) 2116/2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013;

- Reg. delegato (UE) n. 127/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Reg. (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- Reg. di esecuzione (UE) n. 128/2022 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza.

2. DEFINIZIONI

- *Domanda di sostegno:* richiesta presentata dal beneficiario che intende ricevere la concessione di un aiuto o di un premio nell'ambito del PSR 2023 2027;

- *Atto di concessione*: provvedimento regionale di ammissibilità e finanziabilità della Domanda di sostegno;

- *Atto di proroga:* provvedimento regionale di concessione di proroga del termine di ultimazione lavori;

- *Atto di subentro:* provvedimento regionale di concessione di cambio di titolarità o cambio beneficiario di un progetto in corso d'opera a nome di un soggetto subentrante in luogo di un soggetto cessionario;

- *Domanda di pagamento*: richiesta di pagamento dell'aiuto o del premio presentata dal beneficiario che ha ottenuto una concessione, per l'ottenimento sia degli anticipi ai sensi del paragrafo 4.7.3, punto 3, del PSP, che degli importi di acconto o saldo, qualora previsto dalle schede di intervento del PSP e dai bandi regionali;

- *Beneficiario dell'aiuto*: (contraente) persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che presenta una domanda di sostegno e di pagamento, responsabile della esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto;

- *Beneficiario della garanzia*: Organismo pagatore ARCEA;

- *Ente garante*:
 - Istituto assicurativo, Istituto bancario debitamente autorizzati ex lege o Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia ex art. 106 TUB, c.d. Confidi titolati a rilasciare garanzie o polizza fideiussoria;

 - Ente pubblico titolato a rilasciare le dichiarazioni di impegno;

- *Ente istruttore*: Regione Calabria Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale in qualità di Ente delegato dall'Organismo pagatore ARCEA allo svolgimento dell'attività di istruttoria delle domande di pagamento, della garanzia e dell'eventuale appendice*;*

- *Garanzia*:
 - *Garanzia (polizza fideiussoria)*: atto sottoscritto dall'Ente Garante e dai beneficiari dell'aiuto (contraente), con il quale l'Ente Garante stesso assicura al beneficiario della garanzia (ARCEA) la restituzione dell'importo garantito, nel caso in cui l'obbligato principale, il contraente, non adempia ai propri impegni. Gli importi garantiti possono riguardare sia gli anticipi ai sensi del paragrafo 4.7.3, punto 3, del PSP 2023-2027, che degli importi di acconto o saldo, qualora previsto dalle schede di intervento del PSP e dai bandi regionali;

 - *Dichiarazione di impegno (Ente Pubblico)*: dichiarazione fornita quale garanzia da una Pubblica Autorità, equivalente alla garanzia, a condizione che tale Autorità si impegni a versare al beneficiario della garanzia (ARCEA) l'importo coperto dalla garanzia stessa se il diritto all'aiuto non viene riconosciuto; la dichiarazione può essere fornita previo impegno di tesoreria.

- *Appendice di garanzia*: atto sottoscritto dall'Ente garante e dal beneficiario dell'aiuto (contraente), che modifica una o più parti della garanzia e ne costituisce parte integrante;

- *Conferma garanzia*: documento inviato dalla Direzione Centrale dell'Ente Garante all'Ente istruttore per confermare la veridicità, la completezza e la validità della garanzia; la conferma non viene richiesta nel caso di dichiarazioni di impegno (Ente pubblico);
- *Esito istruttoria domanda di Saldo*:

 - *Positivo*: quando sia stato accertato dall'Amministrazione competente che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico supera l'importo garantito, dopo il completamento del progetto e l'istruttoria della domanda di saldo;

 - *Negativo*: quando sia stato accertato dall'Amministrazione competente che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico non supera l'importo garantito, dopo il completamento del progetto e l'istruttoria della domanda di saldo, nel caso di rinuncia, decadenza, revoca, mancato completamento del progetto nei tempi previsti dalla concessione, oppure nel caso di certificazione antimafia prefettizia positiva*;*

- *Denuncia di sinistro*: lettera di richiesta bonaria di restituzione dall'Organismo pagatore ARCEA e/o dall'Ente delegato all'istruttoria dell'importo indebitamente percepito (importo totale o parziale) coperto da garanzia, notificata al beneficiario dell'aiuto (contraente) e per conoscenza alla Direzione Generale dell'Ente Garante, notificata tramite PEC o raccomandata a/r;

- *Incameramento*: procedura di incasso parziale o totale dell'importo della garanzia a seguito del mancato riconoscimento all'aiuto dell'importo dell'anticipo erogato che ARCEA attiva nei confronti dei soggetti titolari dell'obbligo quali il beneficiario contraente e dell'Ente garante, nel caso trattasi di garanzie bancarie o fidejussorie, soggetti titolari dell'obbligo;

- *Escussione Garanzia*: atto notificato da parte del beneficiario della garanzia (ARCEA) all'Ente garante e per conoscenza al beneficiario dell'aiuto (contraente), per l'incameramento della garanzia (parziale o totale) allorché il beneficiario dell'aiuto (contraente), obbligato principale, non adempia all'obbligazione nei confronti del beneficiario della garanzia (ARCEA);

- *Svincolo Garanzia*: atto notificato da parte del beneficiario della garanzia (ARCEA) all'Ente garante e per conoscenza al beneficiario dell'aiuto (contraente), per lo svincolo della garanzia, qualora il beneficiario dell'aiuto (contraente) abbia adempiuto agli impegni nei confronti del beneficiario della garanzia (ARCEA). La procedura adottata dall'Organismo pagatore ARCEA, per lo svincolo delle garanzie dello Sviluppo Rurale non prevede la restituzione degli originali delle garanzie;

- *CAA*: Centro Autorizzato di Assistenza Agricola;

- *SIAN*: sistema informativo agricolo nazionale (Sistema);

- *Procedura Registrazione Debiti:* procedura per l'acquisizione sul portale SIAN dei debiti e dei recuperi connessi alle indebite percezioni di aiuti da parte dei beneficiari del PSP, del CSR e dai bandi regionali ad ogni titolo erogati (anticipi, acconti e saldi).

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLA GARANZIA

Il beneficiario dell'aiuto (contraente), dopo la presentazione della domanda di pagamento rilasciata sul sistema SIAN, sulla base dei dati inseriti nel sistema, può produrre la garanzia coerentemente alla tipologia di richiesta di pagamento presentata (anticipo, acconto, saldo), secondo uno dei quattro diversi modelli resi disponibili.

L'identificativo univoco della garanzia (codice a barre) viene automaticamente assegnato dal sistema SIAN al momento della stampa definitiva della garanzia.

Il beneficiario dell'aiuto (contraente) si reca presso la sede dell'Ente garante con il modello di garanzia generato dal SIAN e la domanda di pagamento presentata sul SIAN, per completare e sottoscrivere la garanzia.

Nel caso di beneficiari privati, l'Ente garante svolge le seguenti attività:

- compila, negli appositi campi del frontespizio, i dati variabili di propria competenza (numero garanzia, data inizio validità della garanzia, dati dell'Ente garante e dell'agente firmatario, sede legale se non indicata nella carta intestata, sede Direzione Generale se diversa da quella legale);

- sottoscrive la garanzia insieme al beneficiario dell'aiuto (contraente) digitalmente o, in caso di impossibilità del beneficiario, in forma autografa indicando cognome e nome dell'agente firmatario e apponendo la firma per esteso ed in modo leggibile e completando la garanzia con luogo e data di sottoscrizione e timbro dell'Ente garante;

L'Ente pubblico svolge le seguenti attività:

- completa i dati variabili di propria competenza (denominazione Ente pubblico e CUAA, Generalità del rappresentante legale, codice fiscale indirizzo e carica ricoperta);

- indica il numero e la data dell'atto (Delibera di Consiglio, Delibera di Giunta o altro atto dell'Ente medesimo) con il quale il rappresentante legale è stato autorizzato alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno, previa acquisizione dell'impegno di tesoreria;

- completa la garanzia con luogo e data di sottoscrizione;

- sottoscrive la garanzia unicamente in forma digitale.

In caso di impossibilità di sottoscrizione digitale della garanzia (limitatamente ai soli beneficiari privati), il beneficiario dell'aiuto (contraente) consegna l'originale della garanzia, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti all'Ente Istruttore competente, che provvede alla successiva trasmissione presso ARCEA.

ARCEA provvederà ad archiviarla e conservarla conformemente alle prescrizioni di legge e, in ogni caso, per il periodo di 10 anni dal pagamento del saldo del contributo unionale, fatti salvi i casi di contenziosi, accertamenti o contestazioni laddove l'Ente dovrà conservare l'originale della garanzia fino alla loro completa definizione; l'Ente istruttore dovrà inoltre metterla a disposizione dell'Organismo pagatore ARCEA, delle istituzioni unionali e nazionali e degli organi di controllo, qualora richiesto.

L'Ente istruttore competente, nella fase di registrazione sul sistema SIAN dell'istruttoria della domanda di pagamento e della relativa garanzia, è tenuto a:

- inserire a sistema i dati del frontespizio della garanzia;
- richiedere la conferma di validità della garanzia tramite PEC, associata su SIAN, alla Direzione Generale dell'Ente garante. (allegato 6).
 Nel caso di Enti garanti con sede legale all'estero la richiesta di conferma deve avvenire tramite PEC inviata alla sede della rappresentanza in Italia registrata presso gli istituti di accreditamento;

- effettuare l'*upload in* formato elettronico PDF sul sistema SIAN:

 - della garanzia sottoscritta digitalmente o scansionata in caso di impossibilità di sottoscrizione digitale da parte del beneficiario;
 - della richiesta di conferma della validità della garanzia inviata tramite PEC;
 - della risposta della conferma di validità della garanzia trasmessa tramite PEC da parte dell'Ente garante, registrandone l'esito (confermata/non confermata).

La Direzione generale dell'Ente garante deve trasmettere all'Ente istruttore competente l'esito della conferma, solo ed esclusivamente via PEC. Del pari gli Enti garanti con sede legale all'estero, per il tramite del proprio rappresentante in Italia, sono tenuti a trasmettere la conferma della garanzia via PEC.

4. IMPORTI GARANTITI

La regolamentazione comunitaria stabilisce quanto segue:

- **relativamente all'importo garantito per anticipazione:**

 In base a quanto previsto nel paragrafo 4.7.3, punto 3, del PSP 2023-2027, la possibilità di concedere anticipi ai beneficiari e le percentuali massime concedibili sono indicate nelle singole schede di intervento e nei bandi delle Regioni.

 Il versamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia o dichiarazione di impegno, corrispondente al 100 % dell'importo richiesto in anticipo con la domanda di pagamento.

- **relativamente all'importo garantito per acconto o saldo:**
 Il versamento di un acconto o saldo - qualora previsto dalle schede di intervento del PSP e dai bandi - è subordinato alla costituzione di una garanzia o dichiarazione di impegno, corrispondente al 100 % dell'importo richiesto nella domanda di pagamento.

5. MODELLI DI GARANZIA

Il sistema SIAN, sulla base dei dati inseriti dall'Ente istruttore, permette la produzione automatica e consente la gestione delle seguenti 4 tipologie di garanzie:

- Schema di garanzia di tipo 1– Anticipo (allegato 1)

 Tale modello di garanzia viene utilizzato per il pagamento degli aiuti anticipati relativi agli interventi del settore Sviluppo Rurale previsti dagli artt. 73, 74 e 77 del Reg. (UE) n. 2115/2021, dal PSP, dal CSR, nonché dai bandi regionali.

 La garanzia è composta di sette pagine:

 - la prima pagina (frontespizio) è compilata dall'Ente garante su propria carta intestata;
 - le sei pagine successive, in formato PDF non modificabile, contengono le condizioni generali di garanzia nonché i dati, inseriti automaticamente dal sistema SIAN, sulla base degli elementi della domanda di pagamento (anagrafica beneficiario, importo anticipo richiesto, importo garantito, data scadenza, ecc.), che non sono modificabili.

- Schema di garanzia di tipo 2 – Anticipo – Dichiarazione Enti pubblici (allegato 2).

 Tale garanzia viene utilizzata per il pagamento degli aiuti anticipati – ad uso esclusivo degli Enti Pubblici – relativi agli interventi del settore dello Sviluppo Rurale previsti dagli artt. 73, 74 e 77 del Reg. (UE) n. 2115/2021 dal PSP, dal CSR, nonché dai bandi regionali.

 La garanzia è composta da due pagine, che contengono informazioni non modificabili riguardanti le condizioni generali di garanzia, nonché i dati, inseriti automaticamente dal Sistema SIAN, sulla base degli elementi della domanda di pagamento (anagrafica beneficiario, importo anticipo richiesto, importo garantito, data scadenza, ecc.).

- Schema di garanzia di tipo 3 - garanzia dell'impegno assunto - (allegato 3)

 Modello di garanzia per il pagamento di aiuti (acconti/saldi) nei casi previsti dalle schede di intervento del PSP e dai bandi, abbia chiesto la preventiva costituzione di una garanzia in riferimento all'impegno assunto dal beneficiario.

 La garanzia è composta di sette pagine:

 - la prima pagina (frontespizio) è compilata dall'ente garante su propria carta intestata;
 - le sei pagine successive, in formato PDF non modificabile, contengono le condizioni generali di garanzia nonché i dati, inseriti automaticamente dal sistema SIAN, sulla base degli elementi della domanda di pagamento (anagrafica beneficiario, importi acconto/saldo richiesto, importo garantito, data scadenza, ecc.), che non sono modificabili.

- Schema di polizza tipo 4 - garanzia dell'impegno assunto - Dichiarazione Enti pubblici (allegato 4)

 Modello di garanzia per il pagamento di aiuti (acconti/saldi) - per uso esclusivo degli Enti Pubblici titolari di domanda nel settore dello Sviluppo Rurale – nei casi previsti dalle schede di intervento del PSP e dai bandi, con richiesta preventiva di costituzione di una garanzia in riferimento all'impegno assunto dal beneficiario.

 La garanzia è composta da due pagine, che contengono informazioni non modificabili riguardanti le condizioni generali di garanzia nonché i dati, inseriti automaticamente dal

Sistema SIAN, sulla base degli elementi della domanda di pagamento (anagrafica beneficiario, importi acconto/saldo richiesto, importo garantito, data scadenza etc.).

I modelli stampati dal sistema SIAN, devono essere obbligatoriamente utilizzati e non possono subire alcuna modifica o integrazione sia nella forma sia nei contenuti.

Il modello, dovrà, a pena di esclusione dal piano di decretazione ARCEA, essere obbligatoriamente corredato da una Delibera dell'organo decisionale dell'Ente Pubblico beneficiario (allegato 5) da intendersi quale atto giuridicamente vincolante.

6. DURATA DELLA GARANZIA

Per le garanzie di tipo 1 e 3 il termine di validità (durata) decorre dalla data di emissione e fino alla data di ultimazione dei lavori più 5 rinnovi taciti annuali.

Per le garanzie di tipo 2 e 4 il termine di validità (durata) è illimitata, a rinnovo tacito.

7. APPENDICI DELLA GARANZIA

La modifica di uno solo dei dati essenziali presenti nella domanda di sostegno, di pagamento o dell'atto di concessione, comporta obbligatoriamente la modifica della garanzia connessa, mediante l'emissione di una appendice di garanzia sottoscritta dall'Ente garante e dal beneficiario dell'aiuto (contraente), che modifica una o più parti della garanzia mantenendo invariate il resto delle condizioni.

Sulla base di tale principio, nei casi di subentro nella titolarità di un progetto in corso d'opera (cambio beneficiario), l'azienda è tenuta a presentare all'Ente istruttore regionale apposita appendice di variazione della garanzia madre, a suo tempo presentata ai fini del pagamento dell'anticipo.

In assenza di valide appendici di garanzia le richieste di proroga e/o di subentro sono da ritenersi nulle e, come tali, rifiutate dall'Ente istruttore regionale.

Sulla base di quanto descritto a seguito di Decreto regionale di subentro/cambio beneficiario della domanda di sostegno si dovrà emettere appendice di variazione contraente per subentro (allegato 7)

8. GARANZIE INADEGUATE O INSODDISFACENTI

L'Organismo pagatore ARCEA si astiene dall'accettare, ovvero chiede che vengano sostituite, le garanzie che non assolvono alle condizioni di cui al paragrafo 1 degli articoli 20 e 22 del Reg. (UE) n. 127/2022.

A tutela degli interessi finanziari pubblici, l'Organismo pagatore ARCEA non accetta le polizze fideiussorie e/o assicurative che a suo giudizio non presentano sufficienti garanzie in termini di solvibilità ovvero non assicurano una adeguata copertura anche in termini di durata. Inoltre, a garanzia degli interessi finanziari pubblici, è fatta salva ogni valutazione da parte dell'Organismo pagatore ARCEA relativamente all'accettazione e/o alla richiesta di sostituzione delle garanzie.

9. MODALITÀ DI DENUNCIA DI SINISTRO E DI ESCUSSIONE

La denuncia di sinistro viene inviata dall'Ente istruttore a seguito di una istruttoria della domanda di pagamento con esito negativo. (allegato 8)

Un'istruttoria negativa che genera un indebito percepimento (debito) viene registrata dall'Ente

istruttore nel SIAN.

Se il beneficiario dell'aiuto (contraente), a seguito della denuncia di sinistro, non restituisce il debito entro i termini ivi previsti, l'Organismo pagatore ARCEA attiva la procedura di escussione della garanzia dopo 30 giorni dalla notifica della denuncia di sinistro.

Il pagamento dell'importo richiesto da ARCEA sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad ARCEA alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissioni ed interessi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

Tale pagamento avverrà secondo le modalità che saranno comunicate in occasione della richiesta di versamento.

In ogni caso il fidejussore è tenuto altresì a corrispondere gli interessi maturati e dovuti per effetto di ritardi, allo stesso imputabili, nel pagamento delle somme richieste da ARCEA e calcolati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della garanzia.

10. INTERESSI

APPLICAZIONE INTERESSI

Ai sensi dell'art. 30 del Reg. (UE) n. 128/2022, in caso di pagamento indebito, è avviata, nei confronti del beneficiario, la procedura di recupero del relativo importo, comprensivo degli interessi calcolati conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2116/2021.

Gli interessi sulla somma garantita, calcolati al tasso legale, iniziano a decorrere dal 31° giorno dalla data di notifica della denuncia di sinistro (data ricezione PEC o della raccomandata a/r). In caso di accertamento di reato, gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'aiuto.

L'Ente garante, in caso di mancata restituzione dell'indebito entro i termini fissati nella lettera di incameramento, è tenuto, in solido con il contraente, alla restituzione delle somme garantite, maggiorate degli interessi legali dal 31° giorno dalla data di notifica della lettera di incameramento.

RECUPERO INTERESSI SULLA PARTE ECCEDENTE DELL'ANTICIPO

Nel caso in cui un progetto, istruito positivamente, si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo concesso nella domanda di sostegno, l'Ente istruttore provvede a richiedere al beneficiario gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo erogato. Di norma questa situazione si può presentare in caso di:

- riduzione dell'importo concesso determinato dalla presentazione e approvazione di una variante da parte del beneficiario dell'aiuto;
- riduzione dell'importo richiesto in fase di presentazione della domanda di saldo (riconciliazione).

Gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'anticipo fino alla data di presentazione della domanda di saldo.

11. SVINCOLO DELLE POLIZZE

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto in materia di cauzioni dal Capitolo IV del Regolamento Delegato (UE) 2022/127 e dall'art. 44 del Regolamento (UE) 2021/2116, lo svincolo delle garanzie viene disposto dall'Organismo Pagatore ARCEA, previa verifica e autorizzazione dell'Ente Istruttore Regione Calabria Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale, una volta eseguiti con esito positivo i necessari collaudi e controlli amministrativo-contabili comprovanti la funzionalità delle opere (ovvero la chiusura delle strategie nel caso dei GAL), la regolare rendicontazione e riconciliazione della spesa e l'ammissibilità all'aiuto almeno per l'importo dell'anticipo erogato su cauzione. (Allegato 9).

In tema di acquisizione informativa antimafia si rimanda alle Istruzioni operative ARCEA n. 8 del 4 Aprile 2022 recanti ad oggetto "*procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia ex D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.*", nonché alla nota ARCEA Prot. n. 1613 del 20 Febbraio 2026 recante ad oggetto "*Indirizzi operativi in materia di Informativa antimafia e svincolo delle garanzie fideiussorie per il versamento degli anticipi*".

L'ARCEA, dopo aver espletato l'attività di verifica sulla documentazione necessaria ed acquisito l'esito positivo alla fattibilità dello svincolo, predisporrà l'atto di autorizzazione e predisposizione delle note di comunicazione svincolo.

In assenza totale o parziale dei predetti presupposti, l'ARCEA procede ad avviare le procedure di incameramento/escussione della garanzia secondo quanto disposto dagli artt. 57 e 59 del Regolamento (UE) 2021/2116, dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/128 e dalle relative Istruzioni Operative in materia di gestione delle garanzie e recupero crediti.

Le comunicazioni di svincolo sono notificate da ARCEA mezzo PEC, all'Ente garante ed al beneficiario.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni operative vengono pubblicate sul sito istituzionale ARCEA www.arcea.it.

Il Dirigente del Settore 4
Dott. Ing. Domenico Martire

DOMENICO MARTIRE
30.10.2026
15:01:42
GMT+01:00

Il Commissario Straordinario
Ing. Giuseppe Arcidiacono

GIUSEPPE ARCIDIACONO
02.11.2026
09:21:44
GMT+01:00

ALLEGATI

- Schema di garanzia di tipo 1– Anticipo (allegato 1)
- Schema di garanzia di tipo 2 – Anticipo – Dichiarazione Enti pubblici (allegato 2).
- Schema di garanzia di tipo 3 - garanzia dell'impegno assunto - (allegato 3)
- Schema di polizza tipo 4 - garanzia dell'impegno assunto - Dichiarazione Enti pubblici (allegato 4)
- Schema di Delibera organo decisionale Ente Pubblico (allegato 5)
- Modello di conferma di validità (allegato 6)
- Schema di appendice di subentro (allegato 7)
- Schema di Denuncia di sinistro ed avvio di procedimento di revoca parziale/totale (allegato 8)
- Modello di svincolo polizza (allegato 9)